

Legge regionale 27 agosto 1976, n. 34 (BUR n. 40/1976)

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 8
SETTEMBRE 1974, N. 48.**

Articolo unico

Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 settembre 1974, n. 48, continuano ad applicarsi anche nella stagione venatoria 1976-77.